



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

#### **INDICE:**

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
  - A. **Diritto penale - parte generale.**
  - B. **Diritto penale – parte speciale.**
  - C. **Leggi speciali.**
  - D. **Diritto processuale.**
  - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
  - F. **Misure di prevenzione.**
  - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

#### **1. Novità legislative.**

##### **DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 53**

##### **DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA.**

G.U. n.138 del 14-6-2019 vigente: 15-6-2019

#### **2. Decisioni della Corte Costituzionale.**

##### **C. Cost. sentenza 8 maggio 2019 (dep. 21 giugno 2019) nr. 155, Pres. Lattanzi, Rel. Viganò.**

**Processo penale – Procedimento per decreto – Irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva – Criteri di ragguaglio – Previsione che il giudice, per la determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria, deve tener conto della condizione complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare e che il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare tre volte tale ammontare - Non fondatezza.**

*La Corte riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 1, comma 53, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Termini Imerese e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata con le ordinanze indicate in epigrafe.*

#### **3. Sezioni Unite.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

[Sez. Un. Sent. n. n. 28911 del 28 marzo 2019 \(dep. 3 luglio 2019\), Pres. Carcano, Rel. Andreazza.](#)

**Impugnazioni - Soggetti del diritto di impugnazione - Parte civile - Sentenza dichiarativa della prescrizione – Impugnazione della parte civile – Ammissibilità – Condizioni.**

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che è ammissibile l'impugnazione della parte civile nei confronti della sentenza di primo grado che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come contro la sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, ove con la stessa si contesti l'erroneità dell'affermazione di avvenuta prescrizione.

È stato così composto il contrasto interpretativo insorto tra le Sezioni semplici.

Invero, secondo un primo indirizzo, alla parte civile è attribuita dall'art. 576 c.p.p. la legittimazione a proporre impugnazione, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio. Ritenendosi così ammissibile - anche in assenza del gravame del pubblico ministero - l'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza con cui il primo giudice abbia dichiarato la prescrizione del reato (cfr. Sez. II Pen., Sent. n. 40069 del 14 giugno 2013, in *C.E.D. Cass.* n. 256356; Sez. II Pen., Sent. n. 7041 del 28 novembre 2012, *ivi*, n. 254999; Sez. II Pen., Sent. n. 9263 del 2 febbraio 2012, *ivi*, n. 252706).

In base a tale orientamento, il giudice di appello che riconosca l'erroneità della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione pronunciata in primo grado, seppure ai soli fini civilistici, deve entrare nel merito dell'imputazione e, laddove la ritenga fondata, pronunciare sulla domanda proposta dalla parte civile anche se, successivamente alla sentenza di primo grado, sia maturata la prescrizione.

In tal modo si disconosce qualsivoglia profilo di carenza d'interesse, dovendosi valutare se la parte civile sia legittimata ad impugnare la sentenza di prescrizione pronunciata dal giudice di primo grado e se, e in che termini, il giudice di appello debba pronunciarsi sulla questione devolutagli.



## Unione delle Camere Penali Italiane

### NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 71 – 1 luglio 2019

La circostanza che la parte civile proponga l'azione in sede civile senza essere pregiudicata dalla decisione in sede penale, costituisce “argomento incongruo”, atteso che, una volta che la legge le abbia consentito di far valere le proprie ragioni, a suo insindacabile giudizio, in sede civile o in sede penale, non spetta al giudice indicare quale via debba seguire.

E, in ordine all'interesse della medesima a tutelare i propri interessi in sede penale piuttosto che in sede civile, si evidenzia come l'accertamento in sede penale non soffra delle preclusioni e dei limiti previsti in sede civile.

Il diritto della parte civile ad impugnare la decisione di primo grado a sé sfavorevole, anche quando la medesima è di non doversi procedere per estinzione del reato, *ex art. 531 c.p.p.*, si ricava dall'art. 576 c.p.p., che facoltizza la stessa ad impugnare, senza limiti, «*la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio*». Categoria nella quale si deve ricomprendere la sentenza di dichiarazione di estinzione del reato *ex art. 531 c.p.p.*

Ne discende che giudice del gravame, investito della questione, è tenuto ad esaminarla - non essendo ipotizzabile alcuna carenza di interesse – e, all'esito del giudizio, può:

- a) respingere l'appello, ritenendo corretta la decisione del primo giudice, rimanendo ferma anche la mancata decisione sulle domande civili. Sicché alla parte civile - salvo, ovviamente, il ricorso per cassazione - non rimane che riproporre le proprie domande in sede civile, o
- b) accogliere l'appello, ritenendo che, erroneamente, il primo giudice abbia dichiarato estinto il reato per prescrizione. In tal caso il giudice di *seconde cure* è investito *ex novo*, sia pure ai soli effetti civili, della cognizione del giudizio penale sicché deve deliberare sulla responsabilità dell'imputato, e, ove, incidentalmente, lo ritenga colpevole, decidere sulle domande civili.

Si genera un effetto “retroattivo” dell'impugnazione ed il giudice di appello deve rapportarsi al momento in cui il primo giudice ha deciso e, quindi, pronunciarsi come se fosse il giudice di primo grado, in modo che, ove accerti che questi abbia errato nel dichiarare la prescrizione, possa decidere, ai



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

solì fini civili, prima nel merito e, poi, sulle domande civili, quand'anche dovesse, poi, nuovamente dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione nel frattempo sopravvenuta.

Ne consegue anche l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che dichiari inammissibile o rigetti l'appello della parte civile, reiterando l'errore del giudice di *prime cure*, così da consentire, in sede di rinvio, alla parte civile l'auspicato e denegato esame nel merito, ai soli effetti civili, delle proprie domande.

Tale indirizzo ritiene, dunque, ammissibile l'impugnazione della parte civile delle sentenze di proscioglimento per prescrizione sulla base del dato letterale del riconoscimento normativo della legittimazione soggettiva e della valutazione del requisito dell'interesse ad impugnare rispettosa della scelta discrezionale e legittima della parte civile di coltivare la tutela dei propri interessi civili, pregiudicati dal fatto di reato in sede penale, con tutte le implicazioni che tale determinazione comporta (per *standard* di accertamento, determinazione del nesso di causalità, oneri probatori, ammissibilità delle prove, ecc.).

Diversamente, l'errore in tema di applicazione della prescrizione del giudice di primo grado – o del giudice di appello - priverebbe la parte civile di una pronuncia sul merito delle sue domande civilistiche che, di contro, avrebbe avuto diritto di ottenere in assenza di errore, o di errori.

Alla stregua di un orientamento intermedio, deve sì ravvisarsi l'interesse della parte civile a proporre appello avverso la sentenza con la quale il primo giudice, a seguito di un accertamento di merito pregiudizievole delle proprie ragioni, ha dichiarato la prescrizione del reato (Sez. VI Pen., Sent. n. 21533 del 13 marzo 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 272930). Ciò unicamente allorquando, però, l'erroneità della decisione si traduca in un'incursione nel merito, come nel caso in cui il giudice, secondo previgente disciplina (ex art. 157, comma 2, *ante* legge n. 251 del 2005), si trovava ad applicare la prescrizione all'esito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

Alla stregua di tale assunto l'interesse della parte civile sarebbe cioè apprezzabile esclusivamente ove la dichiarazione di estinzione del reato discenda da un precedente accertamento di merito potenzialmente pregiudizievole delle ragioni della parte civile.

Analogamente, si sostiene che la parte civile ritualmente costituita è legittimata a proporre impugnazione ai sensi dell'art. 576 c.p.p. avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato pronunciata *ex art.* 129, comma 2, c.p.p. in relazione a reato prescritto, ma all'unico scopo di rimuoverne l'efficacia di giudicato nell'azione di danno nei propri confronti (Sez. I Pen., Sent. n. 13941 dell'8 gennaio 2015, in *C.E.D. Cass.* n. 263065).

L'opposto indirizzo esclude, invece, la sussistenza dell'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, ritenendo che tale statuizione non pregiudichi in alcun modo le proprie possibilità di tutela. Ciò deriva dalla convinzione dell'ammissibilità della pronuncia di statuizioni civilistiche nel processo penale solo in presenza di un accertamento in positivo della commissione del reato, con la normale devoluzione delle tematiche civilistiche alla sede corrispondente, ogni qual volta detto accertamento venga meno, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

E la concretezza dell'interesse risulta ravvisabile, non solo quando l'impugnante, attraverso il gravame, si riprometta di conseguire effetti processuali diretti vantaggiosi, ma anche quando miri ad evitare conseguenze extra-penali pregiudizievoli, ovvero ad assicurarsi effetti extra-penali più favorevoli. Residuando all'esterno dell'area dell'appellabilità i casi in cui la sentenza, priva di ogni accertamento del fatto storico di reato, statuisca su un aspetto processuale, apparendo in tal modo inidonea a fondare l'efficacia di giudicato nei processi civili e, pertanto, incapace di arrecare un concreto pregiudizio alle ragioni della parte civile.

Si richiama in proposito la sentenza delle Sezioni Unite, afferente a diversa ipotesi di decisione processuale, secondo cui la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela,



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

trattandosi di pronuncia penale processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica (Sez. Un., Sent. n. 35599 del 21 giugno 2012, in *C.E.D. Cass.* n. 253242). Assunto ritenuto estensibile anche all'ipotesi di pronuncia in rito per violazione del *ne bis in idem* (Sez. V Pen., Sent. n. 32983 del 16 giugno 2014, in *C.E.D. Cass.* n. 260075). In base a tale indirizzo, il riferimento normativo portante si deve rinvenire nell'art. 538 c.p.p. che attribuisce al giudice penale il compito di pronunciare sulle domande restitutorie e risarcitorie solo laddove «*pronuncia sentenza di condanna*».

E la regola dell'art. 578 c.p.p., in tema di decisione agli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, secondo cui quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, si ritiene eccezionale e derogatoria rispetto ai principi generali.

Ciò trova conferma nella decisione delle Sezioni Unite «Schirru», secondo cui in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del d.lgs. 15/1/2016, n. 7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile (Sez. Un., Sent. n. 46688 del 29 giugno 2016, Schirru e altro, in *C.E.D. Cass.* n. 267884). L'interesse ad impugnare *ex art.* 568, comma 4, c.p.p., non si ravvisa, quindi, in difetto di una pronuncia preclusiva dell'azione civilistica risarcitoria della parte civile.

**[Sez. Un., Sent. n. 28912 del 28 febbraio 2019 \(dep. 3 luglio 2019 – in fase di oscuramento\), Pres. Carcano, Rel. Di Stefano.](#)**

**Termini processuali - Restituzione nel termine - Sentenza contumaciale - Disciplina antecedente alla entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 – Conoscenza dell'accusa contenuta in formale atto**



## Unione delle Camere Penali Italiane

### NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 71 – 1 luglio 2019

**di “*vocatio in iudicium*” - Necessità – Notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari – Sufficienza – Esclusione.**

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale *ex art.* 175, comma 2, c.p.p., nella formulazione antecedente alla modifica intervenuta con la legge n. 67 del 2014, l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “*vocatio in iudicium*”, non potendosi ritenere tale la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, che non è di per sé sufficiente a garantire all’imputato anche quella del processo, sempre che quest’ultimo non abbia rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione e non si sia deliberatamente sottratto a tale conoscenza.

È stato così risolto il contrasto interpretativo tra le sezioni semplici.

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, infatti, per superare la presunzione di ignoranza del procedimento da parte dell’imputato rimasto contumace, è necessaria la prova della conoscenza dell’accusa contenuta in un provvedimento formale di *vocatio in iudicium* dell’imputato innanzi all’organo giurisdizionale chiamato a giudicare, che presuppone la regolarità della citazione a giudizio (Sez. I Pen., Sent. n. 18549 del 28 aprile 2016, in *C.E.D. Cass.* n. 266855; Sez. I Pen., Sent. n. 29851 del 24 giugno 2009, *ivi*, n. 244316; Sez. I Pen., Sent. n. 3746 del 16 gennaio 2009, *ivi*, n. 242536). Segnatamente, si afferma che «*l’effettiva conoscenza del procedimento che impedisce la restituzione in termini per l’impugnazione della sentenza contumaciale va riferita alla conoscenza dell’accusa contenuta in provvedimento formale di *vocatio in iudicium*, solo in tal caso potendo ritenersi volontaria la rinuncia a comparire [...]*» (Sez. I Pen., Sent. n. 29851 del 24 giugno 2009, *cit.*). Da ciò discende che non può ritenersi sufficiente che l’imputato abbia avuto conoscenza certa dell’avviso di conclusione delle indagini, notificatogli ai sensi dell’art. 415-*bis* c.p.p..

L’opposto orientamento, di carattere minoritario, sostiene invece che, per superare la presunzione di non conoscenza del procedimento, sia sufficiente la prova della conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ritualmente notificato all’indagato e conforme al





## Unione delle Camere Penali Italiane

### NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 71 – 1 luglio 2019

modello legale che contiene “*la sommaria enunciazione del fatto per cui si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto*” ex art. 415-bis , comma 2, c.p.p.. Così ostando alla restituzione nel termine, ai sensi dell’art. 175, comma 2, c.p.p.. Si ritiene cioè che la «*conoscenza della esistenza del processo non è ricollegabile solo ad un atto posto in essere di iniziativa della polizia giudiziaria anteriore alla formale instaurazione dello stesso procedimento, ma si ricollega ad atti a contenuto giurisdizionale, ai quali è conseguito la precisa scelta dell'imputato, di non osservarli*» (Sez. II Pen., n. 43452 del 3 luglio 2013, in C.E.D. Cass. n. 256822).

### QUESTIONI PENDENTI

[Sez. III Pen., Ord. di rimessione n. 26870 del 19 aprile 2019 \(dep. 18 giugno 2019\), Pres. Andreazza, Rel. Corbetta.](#)

**Delitti contro l’economia pubblica – Reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza – Elemento oggettivo del reato – Integrazione della fattispecie mediante condotte illecite tipicamente concorrenziali realizzate con atti di violenza o minaccia, ovvero mediante comportamenti che impediscono al concorrente di autodeterminarsi, attraverso l’uso strumentale della minaccia o della violenza.**

La Sezione Terza Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

*“se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, sia necessario il compimento di condotte illecite tipicamente concorrenziali o, invece, sia sufficiente il compimento di atti di violenza o minaccia in relazione ai quali la limitazione della concorrenza sia solo la mira teleologica dell'agente”.*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

#### **4. Sezioni semplici.**

##### **A. Diritto penale – parte generale.**

**[Sez. V sent. 11 aprile 2019 – 26 giugno 2019 n. 28050, Pres. Sabeone, Rel. Settembre.](#)**

**Causa di non punibilità – Provocazione, ritorsione e reciprocità delle offese – Non necessarietà della contiguità temporale tra offesa e reazione – Applicabilità della causa di non punibilità a chi ha offeso per primo.**

Sia per la provocazione sia per la ritorsione non è richiesta una stretta contiguità temporale tra l'offesa e la reazione, essendo sufficiente che la reazione intervenga finché duri lo stato d'ira. Inoltre la causa di non punibilità prevista dall'art. 599, comma primo, c.p. - reciprocità delle offese - può essere riconosciuta anche a colui che abbia offeso per primo.

**[Sez. I, sent. 7 giugno 2019 – 28 giugno 2019 n. 28288, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.](#)**

**Circostanze attenuanti generiche – Sindacabilità in Cassazione della mancata concessione – Limiti.**

In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi (tra quelli indicati nell'art. 133 c.p.), considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

**[Sez. V sent. 17 maggio 2019 – 20 giugno 2019 n. 27624, Pres. Palla, Rel. Catena.](#)**

**Estinzione del reato per condotte riparatorie – Applicabilità della legge ai processi in corso alla data di entrata in vigore.**

La richiesta di applicazione della causa di estinzione del reato per la riparazione del danno, prevista dall'art. 162-ter c.p., introdotto dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n.103, è applicabile anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge.

**[Sez. V sent. 30 maggio 2019 – 20 giugno 2019 n. 27666, Pres. Palla, Rel. Romano.](#)**

**Illegalità della pena in seguito a pronuncia di incostituzionalità – Commisurazione della pena – Poteri del giudice di merito e del giudice dell'esecuzione.**

È illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette «leggere», sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità. Il giudice, nel determinare la pena, deve valutare, con riferimento alla congruità in concreto della sanzione irrogata, sia il limite minimo che quello massimo, avendo come riferimento, per la commisurazione, la pena in astratto stabilita, con la conseguenza che, mutato il parametro di riferimento, il giudice del merito (anche il giudice dell'esecuzione in caso di sentenza divenuta irrevocabile) deve inderogabilmente esercitare il potere discrezionale conferitogli dagli artt. 132 e 133 c.p. anche perché l'irrogazione di una pena base pari o superiore alla media edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 c.p., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

rieducativa, retributiva e preventiva della pena e ciò in sintonia con la giurisprudenza costituzionale sull'art. 27 Cost., comma 3.

Quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento «correttivo» da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente *medio tempore* approvate dal legislatore.

**[Sez. VI sent. 8 maggio 2018 – 21 giugno 2019 n. 27710, Pres. Di Stefano, Rel. Giordano.](#)**

**Prescrizione del reato – Contestazione della recidiva – Giudizio di comparazione – Subvalenza - Effetti.**

Il tenore letterale dell'art. 157, comma 3, c.p. - che esclude espressamente l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, "delle disposizioni dell'articolo 69" - comporta che, in caso di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ovvero di mera subvalenza (e non già esclusione) della contestata recidiva, si debba tener conto della predetta circostanza aggravante personale ai fini del computo del termine di prescrizione.

**[Sez. VI sent. 8 maggio 2018 – 27 giugno 2019 n. 28246, Pres. Di Stefano, Rel. Giordano.](#)**

**Recidiva - *Ratio* - Valutazione del giudice.**

La sussistenza della recidiva comporta la valutazione - e la correlata motivazione - con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

maggior capacità a delinquere del reo. Il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne comporta, ai fini della sussistenza della recidiva, la verifica del se ed in quale misura la nuova condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato *sub iudice*.

#### **B. Diritto penale - parte speciale.**

##### **[Sez. II sent. 29 maggio 2019 – 17 giugno 2019 n. 26604 Pres. Diotallevi, Rel. Pacilli.](#)**

**Accesso abusivo ad un sistema informatico ex art. 615 *ter* c.p. – Delitto di frode informatica ex art. 640 *ter* c.p. – Ammissibilità del concorso di reati.**

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico può concorrere con quello di frode informatica, essendo diversi i beni giuridici tutelati e le condotte sanzionate, in quanto il primo tutela il domicilio informatico sotto il profilo dello “*ius excludendi alios*”, anche in relazione alle modalità che regolano l'accesso dei soggetti eventualmente abilitati, mentre il secondo contempla l'alterazione dei dati immagazzinati nel sistema al fine della percezione di ingiusto profitto.

##### **[Sez. II sent. 3 maggio 2019 – 24 giugno 2019 n. 27829 Pres. Cammino, Rel. Alma.](#)**

**Appropriazione indebita – Omesso pagamento del difensore della parte vincitrice di una causa civile che trattenga la somma liquidata dal giudice a titolo di rifusione delle spese legali – Insussistenza.**

Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta della parte vincitrice di una causa civile che trattenga la somma liquidata in proprio favore dal giudice civile a titolo di refusione delle spese legali, rifiutando di consegnarla al proprio avvocato che la reclami come propria.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

#### **Sez. I, sent. 7 giugno 2019 – 28 giugno 2019 n. 28289, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.**

##### **Associazione per delinquere – Concorso esterno – Presupposti della configurabilità.**

È configurabile il concorso cd. esterno nel reato in capo alla persona che, priva della *affectio societatis* e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso (*cf. Sez. Un., n. 22327 del 30/10/2002, Carnevale*). Non è sufficiente, quindi, un dolo meramente eventuale, e quindi l'accettazione del rischio che, commettendo un determinato fatto, si procuri un rafforzamento del gruppo associativo a cui si rimane estranei, occorrendo, piuttosto, che quest'evento, causalmente collegato al contributo offerto, sia oggetto diretto della volizione.

#### **Sez. VI sent. 13 febbraio 2018 – 27 giugno 2019 n. 28231, Pres. Di Stefano, Rel. Silvestri.**

##### **Calunnia – Reato oggetto di falsa incolpazione procedibile a querela – Assenza della condizione di procedibilità – Conseguenze.**

Il delitto di calunnia non sussiste se il reato oggetto della falsa incolpazione sia punibile a querela, richiesta o istanza e questa manchi, nonché in ogni altro caso in cui la falsa incolpazione sfocerebbe in una declaratoria di improcedibilità, come nel caso di mancanza di autorizzazione a procedere o là dove operi l'effetto preclusivo derivante dalla decisione irrevocabile di un precedente giudizio sugli stessi fatti. Non è, infatti, configurabile il delitto di calunnia allorché la falsa accusa abbia ad oggetto fattispecie integranti reati procedibili a querela e questa non sia presentata ovvero sia invalida atteso che, in siffatta ipotesi, la condotta risulta di per sé inidonea a determinare l'avvio di un procedimento penale. In tali ipotesi, infatti, l'esercizio dell'azione penale è paralizzato dal difetto di una condizione di



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

procedibilità e tale difetto, essendo evidente, esclude immediatamente la possibilità di un seguito alla notizia di reato

**[Sez. V sent. 11 febbraio 2019 – 20 giugno 2019 n. 27616, Pres. De Gregorio, Rel. Brancaccio.](#)**

**Diffamazione – Bilanciamento del diritto all'informazione con quello alla riservatezza e alla dignità – Limite dell'interesse pubblico.**

In tema di diffamazione, i valori della riservatezza e della dignità possono essere in qualche modo parzialmente “compressi” nel bilanciamento con il diritto all'informazione espresso dal pubblico interesse della notizia ma non possono essere compromessi oltre la soglia imposta dalla destinazione della notizia a soddisfare un bisogno sociale, in particolar modo quando non vi sia alcun interesse pubblico alla divulgazione dell'informazione.

**[Sez. VI sent. 3 marzo 2018 – 17 giugno 2019 n. 26716, Pres. Fidelbo, Rel. Rosati.](#)**

**Esercizio arbitrario delle proprie ragioni – Elemento costitutivo – Preesistente contrasto con altra persona.**

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 392 c.p. si richiede che il "preteso diritto" che l'agente intende esercitare sia oggetto di contrasto con un'altra persona, nel senso che, al momento della condotta violenta posta in essere dall'agente, sia già in atto tra gli interessati una contesa, non necessariamente giudiziale, ma anche di mero fatto, intorno alla titolarità od alle modalità d'esercizio di quel diritto.

**[Sez. II sent. 24 maggio 2019 – 19 giugno 2019 n. 27257 Pres. Verga, Rel. Coscioni.](#)**

**Furto – Sistema di videosorveglianza – Circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede ex art. 625 n. 7 c.p.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p.

**[Sez. VI sent. 13 marzo 2018 – 27 giugno 2019 n. 28234, Pres. Di Stefano, Rel. Vigna.](#)**

**Invasione di terreni o edifici – Natura – Momento di cessazione della condotta.**

Il delitto di invasione di terreni o edifici ha natura permanente unicamente nel caso in cui l'occupazione abusiva si protragga nel tempo; in tal caso la condotta cessa soltanto con l'allontanamento dell'occupante o con la sentenza di condanna di primo grado, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato.

**[Sez. I, sent. 7 giugno 2019 – 28 giugno 2019 n. 28287, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.](#)**

**Omicidio - Tentativo - *Animus necandi* – Idoneità dell'azione – criteri interpretativi.**

In tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'*animus necandi* assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata *ex post* ma con riferimento alla situazione che si presentava *ex ante* all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso.

**[Sez. IV, sentenza 12 giugno 2019 – 19 giugno 2019 n. 27237 – Pres. Cappello – Rel. Pezzella](#)**

**Responsabilità colposa in ambito sanitario – Art. 590 *sexies* c.p. – Sussistenza del reato -  
Obbligo di motivazione**





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

In tema di responsabilità colposa in ambito sanitario una motivazione che tralasci di indicare se il caso concreto sia regolato da linee-guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali, di valutare il nesso di causa tenendo conto del comportamento salvifico indicato dai predetti parametri o di specificare di quale forma di colpa si tratti, se di colpa generica o specifica, eventualmente alla luce di regole cautelari racchiuse in linee-guida, se di colpa per imperizia, negligenza o imprudenza, ma anche una motivazione in cui non sia appurato se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata da linee guida o da buone pratiche clinico-assistenziali non può, oggi, essere ritenuta soddisfattiva né conforme a legge.

#### **C. Leggi speciali.**

**[Sez. V sent. 11 febbraio 2019 – 20 giugno 2019 n. 27616, Pres. De Gregorio, Rel. Brancaccio.](#)**

**Bancarotta fraudolenta documentale e la bancarotta semplice – Rapporto - Centralità della prova dell'elemento soggettivo.**

In tema di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2, L.F.), è illegittima l'affermazione di responsabilità dell'amministratore che faccia derivare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, considerato che, in tal caso, è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale condotta, considerato che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, L.F.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

[Sez. III, sent. 14 maggio-14 giugno 2019, n. 27690, Pres. Di Nicola, Rel. Ramacci.](#)

**Legge stupefacenti - Ipotesi - Escussione a s.i.t. dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale - Rifiuto di fornire informazioni alla polizia giudiziaria - Delitto di favoreggiamento - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.**

È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, dovendosi, altresì, ritenere applicabile, in tale ipotesi, l'esimente prevista dall'art. 384, comma 1, c.p.p. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, che può consistere anche nell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Tuttavia, la predetta esimente non può essere invocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all'onore, implicando essa un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni, che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione. Inoltre, l'art. 384 c.p. contempla un'esimente, ovvero un elemento negativo del fatto-reato, la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato che intende avvalersene e che, al fine di assolvere all'onere probatorio, non può limitarsi alla mera allegazione delle condizioni della sua esistenza, occorrendo l'indicazione di elementi specifici che pongano il giudice in condizione di rilevarne l'applicabilità. *(In motivazione, la Suprema Corte ha osservato come, nel caso di specie, nulla di tutto ciò era avvenuto, poiché la ricorrente si era limitata alla mera, apodittica affermazione di aver agito per timore di possibili conseguenze non meglio specificate, ad eccezione del riferimento al ritiro della patente, senza tuttavia fornire alcun elemento concreto tale da consentire al giudice del merito una obiettiva valutazione della sussistenza effettiva della situazione prospettata).*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

**[Sez. IV, sentenza 21 maggio 2019 – 19 giugno 2019 n. 27211 – Pres. Fumu – Rel. Ferranti](#)**

#### **Guida in stato di ebbrezza – Art. 186 CdS – Incidente stradale - Nozione**

Quando il codice della strada fa riferimento a un incidente intende riferirsi a qualsiasi avvenimento inatteso che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale e che proprio per tale ragione è portatore di un maggior pericolo per la collettività.

**[Sez. III, sent. 13 febbraio-27 giugno 2019, n. 28160, Pres. Lapalorcia, Rel. Rosi.](#)**

#### **Tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive - Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive - Esercizio del diritto di difesa - Deposito memorie difensive tramite PEC - Legittimità - Ragioni.**

Nel caso in cui il questore disponga il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ai sensi dell'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401, è ammissibile, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, la presentazione tramite PEC di memorie difensive alla cancelleria del giudice competente per la convalida. Questa modalità di deposito, infatti, si deve considerare legittima, atteso che l'art. 6, comma 2-*bis* non prescrive che i predetti atti debbano essere necessariamente depositati in cancelleria su supporto cartaceo ed essendo tale modalità di notifica coerente con la particolare natura del procedimento (trattandosi di convalida di atto) ed alla tempistica, in quanto i termini sono stabiliti "*ad horas*", entro la quale si deve concludere il controllo di legalità sui provvedimenti che limitano la libertà personale, pena l'inefficacia delle relative prescrizioni.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

#### **D. Diritto processuale.**

[Sez. V sent. 23 maggio 2019 – 20 giugno 2019 n. 27630, Pres. Zaza, Rel. Tudino.](#)

**Anticipazione dell'udienza rispetto all'ora fissata – Lesione del diritto di difesa – Nullità assoluta.**

L'anticipata trattazione dell'udienza, alla quale il difensore di fiducia non è comparso, dandosi atto della sua presenza - con annotazione a margine del verbale - solo all'ora fissata, integra un'ipotesi di nullità assoluta, ex art. 179 c.p.p. in quanto impedisce l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione, restando del tutto irrilevante la comparizione postuma del difensore.

[Sez. IV, sentenza 12 marzo 2019 – 27 giugno 2019 n. 28089 – Pres. Ciampi – Rel. Esposito](#)

**Appello – Cognizione del Giudice di Appello – Art. 597 c.p.p. – Impugnazione del solo imputato – Aumento reato continuato – Violazione divieto *reformatio in peius* - Sussistenza**

Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato viola il divieto di *reformatio in peius*, il giudice che, riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applica per i reati satellite - già unificati per continuazione - un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata, in quanto la struttura del reato continuato non cambia nonostante la mutata qualificazione della violazione più grave.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

**[Sez. I, sent. 7 giugno 2019 – 27 giugno 2019 n. 28190, Pres. Di Tomassi, Rel. Aprile.](#)**

**Appello – Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale – Nozione di prova sopravvenuta o scoperta.**

In tema di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, per prova “sopravvenuta o scoperta” dopo la sentenza di primo grado si intende la prova con carattere di novità, rinvenibile laddove essa sopraggiunga autonomamente, senza alcuno svolgimento di attività, o quando venga reperita dopo l’espletamento di un’opera di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un momento posteriore alla decisione.

**[Sez. V sent. 8 gennaio 2019 – 20 giugno 2019 n. 27657, Pres. Palla, Rel. Micheli.](#)**

**Appello - Specificità dei motivi di appello – Proporzionalità diretta tra la specificità dell’appello e della motivazione del provvedimento impugnato.**

L’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

**[Sez. V sent. 8 gennaio 2019 – 20 giugno 2019 n. 27614, Pres. Palla, Rel. Micheli.](#)**

**Contumacia – Omessa notifica all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado – Effetti.**

All’omessa notifica all’imputato contumace dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado conseguono la mancata decorrenza nei suoi riguardi dei termini per la proposizione dell’impugnazione,



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

nonché, qualora si sia proceduto al giudizio di appello, la nullità del decreto di citazione relativo a questo grado e l'annullamento senza rinvio della decisione successivamente emessa.

#### **Sez. II sent. 29 maggio 2019 – 18 giugno 2019 n. 26949 Pres. Diotallevi, Rel. Di Paola.**

**Condanna per la responsabilità civile ex art. 538 c.p.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. – Divieto di provvedere alle statuizioni civili per mancanza del necessario presupposto.**

Il principio fissato dall'art. 538 c.p.p., che presuppone quale antecedente logico giuridico per la pronuncia sulla domanda della parte civile la statuizione di responsabilità dell'imputato e la sua condanna per il fatto di reato contestato, deve trovare applicazione anche nell'ipotesi di assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p. La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poiché si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 c.p.p., tra le quali non rientra quella di cui all'art. 131 *bis* c.p.

#### **Sez. IV, sentenza 22 maggio 2019 – 19 giugno 2019 n. 27218 – Pres. Piccialli – Rel. Pavich**

**Condotte riparatorie – Giudice di Pace - Art. 35 D. L.vo 274/2000 – Termine per l'adempimento**

Nei procedimenti pendenti avanti al Giudice di Pace, il termine dell'udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, l'imputato decade dall'accesso al trattamento di favore né grava sul Giudice alcun onere di informare l'imputato della possibilità di provvedere alle condotte riparatorie.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

**[Sez. V sent. 23 maggio 2019 – 20 giugno 2019 n. 27625, Pres. Zaza, Rel. Tudino.](#)**

**Difetto di motivazione della sentenza di appello – Nullità della sentenza – Motivazione *per relationem* – Limiti.**

È affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a “ripetere” la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l’atto di appello. La motivazione “*per relationem*” di un provvedimento impugnato è da considerarsi legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione.

**[Sez. III, sent. 22 gennaio-24 giugno 2019, n. 27768, Pres. Lapalorcia, Rel. Andronio.](#)**

**Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali - Ipotesi - Mancata previsione della traduzione dell’avviso di fissazione dell’udienza di riesame in lingua comprensibile all’indagato alloglotta - Compatibilità con il sistema costituzionale - Sussistenza - Ragioni.**

È pienamente compatibile con il sistema costituzionale la mancata previsione, da parte dell’art. 143 c.p.p., della traduzione dell’avviso di fissazione dell’udienza di riesame in lingua comprensibile all’indagato alloglotta, anche in relazione al suo diritto di richiedere il differimento della data



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

dell'udienza, perché tale diritto può comunque essere utilmente esercitato con l'assistenza gratuita di un interprete.

#### **[Sez. III, sent. 20 marzo-27 giugno 2019, n. 28168, Pres. Lapalorcia, Rel. Gai.](#)**

**Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali - Ipotesi - Omessa traduzione dell'ordinanza cautelare nella lingua dell'indagato alloglotta - Conseguente nullità del provvedimento - Eventuale proposizione della richiesta di riesame - Effetto sanante - Sussistenza - Eccezioni.**

La proposizione della richiesta di riesame, pur se ad opera del difensore, ha effetti sananti della nullità conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale nella lingua conosciuta dall'indagato alloglotta, anche a seguito della riformulazione dell'art. 143 c.p.p., sempre che l'impugnazione non sia stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione ovvero per formulare ulteriori questioni pregiudiziali di carattere strettamente procedurale.

#### **[Sez. IV, sentenza 15 marzo 2019 – 20 giugno 2019 n. 27460 – Pres. Piccialli – Rel. Bruno](#)**

**Giudice di Pace – Impugnazione avverso sentenza di condanna alla pena pecuniaria ed al risarcimento del danno – Omessa doglianza in ordine alle statuizioni civili – Art. 37 D. L.vo 274/2000 – Appello - Ammissibilità**

È ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, c.p.p., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale.





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

**[Sez. I, sent. 7 giugno 2019 – 27 giugno 2019 n. 28216, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.](#)**

**Investigazioni difensive – Colloquio con soggetto detenuto – Autorizzazione da parte del giudice procedente – Natura e scopo del potere di autorizzazione del giudice.**

L'art. 391 *bis* comma 7 c.p.p. prescrive, per conferire, ricevere dichiarazioni e assumere informazioni da persona detenuta, la necessità di una “specificata autorizzazione” che va rilasciata dal giudice che procede, dopo aver sentito sia il difensore della persona detenuta sia il pubblico ministero (da individuarsi in quello del procedimento per il quale la persona da sentire è detenuta o in quello preposto all'esecuzione se si tratta di pena in espiazione). Il potere di autorizzazione del giudice non implica, però, alcun sindacato sul merito dell'atto per il quale è fatta richiesta poiché la valutazione attiene, piuttosto, al titolo di legittimazione per lo svolgimento dell'attività difensiva.

**[Sez. VI sent. 10 aprile 2018 – 20 giugno 2019 n. 27605, Pres. Petitti, Rel. Vigna.](#)**

**Misure cautelari – Esigenze cautelari in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti – Valutazione in caso di condotte risalenti nel tempo – Differenza con l'ipotesi di cui all'art. 416 *bis* c.p.**

In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p., di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

**[Sez. VI sent. 10 aprile 2018 – 20 giugno 2019 n. 27604, Pres. Petitti, Rel. Costanzo.](#)**

**Misure cautelari – Rischio di reiterazione del reato – Pericolo di inquinamento probatorio – Requisito dell'attualità – Significato.**

L'art. 274, comma 1, lett c), c.p.p. richiede, per l'applicazione di una misura cautelare, che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti della stessa specie di quello per cui si procede sia non solo "concreto" ma anche "attuale" e, quindi, non connesso a una condotta occasionale ma a un sistema di vita che denoti una rilevante difficoltà del soggetto di autolimitarsi rispetto a ulteriori reati. Anche il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274 lett. a) c.p.p., per l'applicazione di una misura cautelare, deve essere concreto e attuale e va identificato in tutte le situazioni dalle quali sia possibile desumere che l'indagato possa alterare la formazione della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti; esso non si può basare sulla mera eventualità di una strategia difensiva, concordata con gli altri indagati, occorrendo invece la manifestazione dell'intento di incidere sulla genuinità delle fonti per turbarne o di deviarne le corrette modalità di acquisizione o di concertare linee difensive comuni.

**[Sez. I, sent. 7 giugno 2019 – 27 giugno 2019 n. 28219, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.](#)**

**Notificazioni – Elezione di domicilio contenuta nella istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato – Efficacia nella sola procedura incidentale – Esclusione.**

L'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

**[Sez. VI sent. 22 marzo 2018 – 20 giugno 2019 n. 27584, Pres. Mogini, Rel. Costantini.](#)**

**Ricorso per cassazione – Dedotta estinzione per intervenuta prescrizione al momento dell'appello – Ammissibilità.**

È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p., posto che l'art. 129 c.p.p. impone al giudice di appello l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, anche in ipotesi in cui tale motivo non sia stato posto in sede di gravame.

**[Sez. II sent. 12 marzo 2019 – 17 giugno 2019 n. 26606 Pres. Cammino, Rel. Beltrani.](#)**

**Sequestro della polizia giudiziaria ex art. 354 c.p.p. – Omessa convalida da parte del pubblico ministero entro le 48 ore – Obbligo di restituzione degli atti sequestrati sia in originale che in copia.**

L'omessa convalida da parte del pubblico ministero, nel termine perentorio di quarantotto ore, del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria determina l'inefficacia del sequestro e, conseguentemente, fa sorgere l'obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate, consentendo all'interessato, in caso di diniego del pubblico ministero, di proporre opposizione avanti al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 263, comma 5, c.p.p. L'inefficacia del sequestro probatorio si riverbera inevitabilmente sul potere del PM di estrarre copia di quanto materialmente appreso in esecuzione di un sequestro inefficace: d'altro canto, se anche in presenza di un provvedimento di sequestro probatorio divenuto inefficace per la mancata, tempestiva convalida da parte del P.M., fosse consentito a quest'ultimo estrarre copia dei materiali oggetto del sequestro inefficace, ed utilizzarli a fini di prova, la prevista inefficacia del sequestro costituirebbe sanzione meramente "canzonatoria", poiché sarebbe comunque legittimo ricorrere ad un pratico espediente



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

elusivo, che consentirebbe di aggirare comodamente, rendendole in concreto inoperanti, le previste garanzie di rito. In tali casi, quindi, la mera restituzione degli atti indebitamente appresi in originale non può considerarsi risolutiva, dal momento che la reintegrazione nella disponibilità di essi non elimina il pregiudizio che potrebbe derivare all'interessato dal mantenimento del vincolo sulle copie dei predetti atti, in termini di violazione di diritti certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza o al segreto.

#### **E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

**[Sez. I, sent. 11 giugno 2019 – 27 giugno 2019 n. 28228, Pres. Rocchi, Rel. Liuni.](#)**

**Esecuzione – Omesso adempimento degli obblighi stabiliti ex art. 165 c.p. – Revoca della sospensione condizionale della pena – Condizioni economiche del reo – Doveri del Giudice della esecuzione nella valutazione della capacità di soddisfazione del debito.**

L'accertamento della concreta possibilità del condannato di fare fronte all'obbligo risarcitorio rappresenta un profilo che il giudice della cognizione può valutare in via sommaria e prognostica, mentre il giudice dell'esecuzione deve effettuare attraverso un motivato apprezzamento delle condizioni economiche del condannato se dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata.

**[Sez. I, sent. 11 giugno 2019 – 27 giugno 2019 n. 28227, Pres. Rocchi, Rel. Liuni.](#)**

**Esecuzione – Revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168 co. 3 c.p. in sede esecutiva – Condizioni.**

Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, c.p. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (*cf. Sez. Un. n. 37345 del 23/04/2015*)

#### **Sez. I, sent. 11 giugno 2019 – 27 giugno 2019 n. 28224, Pres. Rocchi, Rel. Liuni.**

**Esecuzione – Sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento del risarcimento del danno – Individuazione del termine dell'adempimento.**

In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile.

#### **Sez. I, sent. 11 giugno 2019 – 27 giugno 2019 n. 28229, Pres. Rocchi, Rel. Renoldi.**

**Sorveglianza – Espulsione dello straniero – Misura alternativa alla detenzione – Coerenza del D. Lgs n. 286/98 con la CEDU.**

Il regime dell'espulsione del condannato cittadino straniero, come risultante dal combinato disposto degli artt. 16 comma 5 e 19 d.lgs. n. 286/98, è stato ritenuto coerente con le disposizioni dell'art. 8 CEDU come interpretato alla giurisprudenza comunitaria, che salvaguarda l'unità familiare, intesa quale vincolo tra genitori e figli o tra parenti legati da consanguineità e convivenza effettiva e che impone allo Stato di contenere le limitazioni all'esercizio del diritto alla famiglia e ai rapporti familiari, potendole stabilire soltanto in presenza delle condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 8, ossia in forza di una disposizione di legge, nei limiti di quanto imposto per assicurare "la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui" e se proporzionate al fine legittimo perseguito.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

#### **F. Misure di prevenzione.**

[Sez. V sent. 8 gennaio 2019 – 20 giugno 2019 n. 27656, Pres. Palla, Rel. Micheli.](#)

**Misure di prevenzione – Conformità ai principi convenzionali – Applicabilità delle misure ai pericolosi generici – Limiti.**

La conformità convenzionale delle misure di prevenzione, da assicurare alla luce della valenza di norme interposte e del conseguente obbligo per il giudice nazionale di attenersi ai principi stabiliti dalla Cedu, può essere garantita solo da un'interpretazione restrittiva dei presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione ai cd. pericolosi generici, nell'ambito della quale devono essere individuate, a supporto della richiesta e dell'applicazione, fatti specifici significativi di un'effettiva tendenza a delinquere del proposto.

#### **G. Responsabilità da reato degli enti.**

#### **5. Novità editoriali**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

Ali Abukar Hayo: *I MOLTEPLICI ASPETTI DELLA FUNZIONE DI GARANZIA DELLA FATTISPECIE PENALE. Argini normativi e culturali al potere coercitivo dello Stato nella teoria del reato* Giuffrè

Fabio Fiorentini (a cura di): *LA TUTELA PREVENTIVA E COMPENSATIVA PER I DIRITTI DEI DETENUTI* Giappichelli

Paolo Grillo, Renato Grillo: *DIRITTO PENALE DELLO SPORT* Giuffrè

Maria Riccarda Marchetti, Eugenio Selvaggi: *LA NUOVA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE. Dalle modifiche al Codice di Procedura Penale all'Ordine europeo di indagine* Cedam

Wanda Nocerino: *LE INTERCETTAZIONI E I CONTROLLI PREVENTIVI* Cedam

Renzo Orlandi, Sergio Seminara (a cura di): *UNA NUOVA LEGGE CONTRO LA CORRUZIONE. Commento alla legge 9 gennaio 2019 n. 3* Giappichelli

#### **6. Incontri di studio e convegni.**

Evento: *MANIFESTO DEL DIRITTO PENALE LIBERALE E DEL GIUSTO PROCESSO* (Camera Penale di Pistoia")

Pistoia, lunedì 1 luglio 2019, ore 15.15, Polo Universitario UNISER, via Sandro Pertini 358



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 71 – 1 luglio 2019**

Incontro di studio: ***IL LINGUAGGIO DEGLI AVVOCATI*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, martedì 2 luglio 2019, ore 14.30, Salone Valente

Convegno: ***LA PROPOSTA DI LEGGE UCPI PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E PER LA SEPARAZIONE DELLE CARRIRE: UN PASSO VERSO IL PROCESSO LIBERALE*** (Coordinamento delle Camere Penali distretto di Corte di Appello di Milano – Lombardi Occidentale)

Varenna (LC), mercoledì 3 luglio 2019, ore 17, Sala Congresso Villa Cipressi

Seminario: ***L'ERRORE GIUDIZIARIO*** (Camera Penale della Gallura)

Olbia, venerdì 5 luglio 2019, ore 15.30, Sala Convegni expo

Tavola rotonda: ***POSSIBILI RIFORME DEL PROCESSO PENALE E DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. SPUNTI DI RIFLESSIONE*** (Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle D’Aosta)

Torino, mercoledì 10 luglio 2019, ore 15, Palazzo di Giustizia, maxi aula 3

Seminario di esecuzione penale: ***LE MISURE DI SICUREZZA*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, mercoledì 10 luglio 2019, ore 17, sede Scuola nazionale UCPI, via Lentasio 7

Incontro di studio: ***L'EVOLUZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPIZZAZIONE DELL'ILLECITO DEONTOLOGICO – CASI PRATICI*** (Camera Penale di Monza)

Monza, giovedì 18 luglio 2019, ore 14.30, Sala Grande Istituto Leone Dehon – Via Appiani n. 1